Numero registro generale 19999/2022
Numero sezionale 1842/2023
Numero di raccolta generale 10006/2023
Data pubblicazione 14/04/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:
IMMIGRAZIONE
Ud.05/04/2023 CC

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19999/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

,

-ricorrente-

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (omissis), MINISTERO DELL'INTERNO

-intimati-

avverso DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO, nel proc.to n. 626/2022, depositato il 11/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso , con decreto depositato l'11/8/2022, ha respinto la richiesta di (omissis) (omissis) cittadino tunisino, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria e speciale.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine per ragioni economiche stante l'estrema povertà della famiglia e la necessità di provvedere al suo sostentamento , anche in ragione delle malattie di cui soffre la madre) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art.14 lett.a) e b) d.lgs. 251/2007; quanto alla protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) stessa legge, lo Stato di provenienza del richiedente (la Tunisia) non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (USDOS 2020, Amnesty Internatonal 2021, in particolare); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive e non emergendo, anche alla luce del breve periodo di permanenza in Italia (da agosto 2020), una sufficiente forma di integrazione nel Paese di accoglienza, essendo stata prodotta «*solo alcune busta paga*», per il periodo da febbraio a maggio 2022

Avverso il suddetto decreto, comunicato l'11/8/22 (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione (notificato il 25/8/22) affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente, premettendo di avere riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso a seguito di accoglimento del ricorso per regolamento di competenza presentato avverso pregressa decisione dello stesso Ufficio giudiziario di declinatoria della competenza per territorio sulla domanda di protezione internazionale, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5, comma sesto, d.lgs. 286/1998, in

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

quanto il Tribunale avrebbe negato la nuova protezione speciale senza compiere una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia dallo straniero (essendo stato documentato il lavoro svolto in Italia con contratto di lavoro a tempo indeterminato) e quella che egli vivrebbe in caso di rimpatrio nel Paese d'origine; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.116 comma 1 c.p.c., per mancata valutazione della prova documentale offerta in giudizio, in particolare le buste paga da gennaio 2022 a maggio 2022, la comunicazione Unilav, la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato .

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti, oltre che delle protezioni c.d. maggiori, della protezione speciale, in applicazione del vigente, *ratione temporis*, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla l. n. 173 del 2020, che ha dettato nuove disposizioni relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, prevedendo che «*non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese*

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

d'origine» (ai sensi dell' art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08, «*la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale"*») .

Da rilevare che il primo comma dell'art. 7 del D.L. 20/2023 ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., ma, sulla base della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7, per le istanze di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (11 marzo 2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Questa Corte (Cass.36789/22) ha chiarito che «*in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine*».

Sempre questa Corte (Cass. 8373/2022), con riguardo al nuovo strumento di tutela ha affermato, che «*in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia*».

Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano *ratione temporis* applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n. 18455/2022: «*In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa*»; Cass. n. 37275/2022).

Si tratta di una «*modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale* – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - *e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine*» (Cass. n. 8400/2023, non massimata)

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la richiesta di protezione speciale del mancato riconoscimento della protezione speciale non avendo riscontrato alcun segnale positivo di integrazione nel paese ospitante dello straniero. Si legge infatti

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

nella sentenza impugnata che il ricorrente, presente in Italia dall'agosto 2020, non avrebbe fornito alcuna prova dello svolgimento di regolare e stabile attività lavorativa (essendo state allegate buste paga solo per alcuni mesi dell'anno 2022).

Il ricorrente, tuttavia, oltre a lamentare l'omessa «*valutazione comparativa*» circa la vulnerabilità dello stesso in caso di rientro nel Paese d'origine, neppure cogliendo pienamente la novità normativa, deduce che sarebbe stato del tutto omesso l'esame della documentazione attestante la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, indice questo di un radicamento nel territorio italiano sufficientemente stabile.

Tale vizio in effetti è fondato perché il documento di cui non risulta l'esame ad opera del Tribunale risulta decisivo ai fini dell'integrazione lavorativa nel Paese di accoglienza.

Questa Corte (Cass. 33315/2022) ha affermato che «*In tema protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa costituisce sintomo centrale per ritenere sussistente l'integrazione sociale del cittadino straniero, che non può essere esclusa solo in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato è stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione*».

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di in motivazione, e cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.

Il Presidente

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992